



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
UFFICIO VIII

PROT 19972 - 10/11/2010 - DGSAF

Uffici veterinari
per gli adempimenti comunitari (UVAC)
Loro sedi

Assessorati alla sanità delle regioni e
della Provincia Autonoma di Trento
Loro sedi

Assessorato all'Agricoltura
della Provincia Autonoma di
Bolzano

Oggetto: introduzioni di lepri vive per il ripopolamento dai Paesi membri dell'Unione europea, stagione 2010-2011 : condizioni sanitarie.

Si fa riferimento alla prossima stagione (2010-2011) riguardante il commercio di lepri vive provenienti dai Paesi membri e destinate al ripopolamento in Italia.

In proposito si rileva innanzi tutto come, per quanto concerne le condizioni sanitarie per le spedizioni dall'Ungheria (da qualche anno concordate, di volta in volta, con le Autorità ungheresi per le motivazioni più volte messe in rilievo), questa Direzione Generale ha proposto alle Autorità medesime il mantenimento di quelle (integrative e suppletive rispetto alle norme comunitarie) già individuate per la precedente stagione.

Se non vi saranno proposte di modifiche o di integrazioni in materia da parte delle Autorità ungheresi devono pertanto intendersi confermati, per le spedizioni degli animali da tale Paese in riferimento all'imminente stagione, le seguenti Quarantene già riconosciute: **Euroharex Kft (HU15GY004- Szajol)**, **Vadex Zrt (HU15GY005- Szajol)**, **Vadaszati Kft (HU05NYK01- Arpadhalom)**, **Medo Kft (HU09GY004- Tiszanana)** nonché il certificato sanitario di cui alla nota del Dipartimento DGVA -I / 35052/P -I 5ih/ 5 datata 15 novembre 2004 inviata nei precedenti anni.

Per gli altri Paesi membri le movimentazioni degli animali di cui trattasi restano evidentemente disciplinate dalle direttive 92\65\CEE e 90\425\CEE, e successive modifiche.

Ciò rappresentato si delineano, di seguito, taluni indirizzi da applicarsi per le provenienze da tutti i Paesi membri, ivi inclusa l'Ungheria, riguardanti l'esecuzione dei controlli a destino.

Gli interventi devono concretizzarsi, nell'ambito dei disposti del decreto legislativo 28\93, come segue :

1) con l'effettuazione, inizialmente, di controlli a sondaggio e non discriminatori (ovviamente predisposti dagli UVAC) per ciascun Paese di provenienza e per ciascuna Ditta registrata che introduce gli animali; tali controlli comprendono anche i prelievi di sangue, secondo la tabella riportata nella citata nota del 2004, per l'effettuazione degli esami sierologici per EBHS, tularemia e brucellosi; i controlli di laboratorio devono considerarsi, in questa prima fase, a carattere conoscitivo e pertanto tutti gli animali componenti la partita, ferme restando le valutazioni concernenti il benessere e il quadro clinico generale, possono essere immessi in libertà prima dell'acquisizione degli esiti; evidentemente ciò sempre in presenza delle risultanze favorevoli delle verifiche documentali e di identità;

2) qualora in relazione al controllo di cui al precedente punto risultino positività, la successiva partita proveniente dallo stesso Stato membro (a prescindere dalla struttura di provenienza: trattasi di animali di cattura) deve essere sottoposta al controllo di cui all'articolo 14 bis, comma 1, del decreto legislativo 28\93, e successive modifiche; in questo caso, pertanto, occorre applicare la misura sanitaria cautelare del vincolo in attesa di acquisire gli esiti degli esami di laboratorio;

3) se a seguito dei controlli sono riscontrate sieropositività per la tularemia e/o la brucellosi gli animali positivi devono essere immediatamente sacrificati ed inviati agli II.ZZ.SS. per gli ulteriori accertamenti batteriologici di laboratorio (ivi inclusa la prova della PCR) mentre, per ciò che concerne le azioni da intraprendere in caso di sieropositività per EBHS, si rimanda alla già citata nota del 2004 del Dipartimento;

4) nel caso in cui l'esito degli approfondimenti diagnostici batteriologici sia favorevole, il vincolo posto nei confronti della partita di animali può essere sciolto; in caso contrario (positività alla PCR e/o all'isolamento batteriologico) la ASL competente può disporre, **in alternativa**, sentito il parere del proprietario nonché in considerazione delle strutture dell'allevamento e delle modalità, da verificarsi accuratamente, del mantenimento e del contenimento delle lepri nelle gabbie \cassette in relazione al loro benessere:

- l'abbattimento e la distruzione di tutta la partita senza indennizzo da parte dello Stato; si tiene a precisare che **in presenza di riscontro batteriologico della Francisella tularensis tipo A, considerata la gravità della zoonosi da essa causata, tale disposizione deve essere comunque applicata (ossia non è possibile l'alternativa di cui sotto);**

- **in presenza della Francisella tularensis tipo B (tularemia) e della Brucella suis (brucellosi)** il mantenimento del sequestro disposto e, dopo sette giorni a far data **dall'introduzione** degli animali dal Paese membro (questo anche in considerazione dei possibili contatti tra taluni animali già a partire dalla loro cattura, durante il periodo di sosta nelle strutture di spedizione e il viaggio, nel corso della presenza degli stessi nelle strutture di destinazione), la ripetizione degli esami sierologici su tutte le lepri componenti la partita con l'abbattimento e la distruzione di quelle risultate positive e di quelle ad esse tenute vicine durante la quarantena e la libera immissione nel territorio per il ripopolamento di tutte le altre risultate sieronegative;

5) in presenza di esiti sfavorevoli di cui al precedente punto 4 non può che applicarsi, successivamente, la procedura fissata dall'articolo 14 bis, comma 2, del decreto legislativo 28\93: ossia l'esecuzione di 5 controlli consecutivi per altrettante partite (con blocco delle medesime in attesa degli esiti) nei confronti dello stesso Paese membro speditore; e questo sempre tenuto conto dell'origine (di cattura) degli animali.

In riferimento a tutto quanto precede si invitano pertanto codesti Enti ed Uffici, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, a volersi attenere, per la prossima stagione 2010-2011, alle disposizioni e agli indirizzi forniti e ad informare i servizi veterinari delle AA.SS.LL per la puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino finora delineati sottolineando, tra l'altro, come le spedizioni di lepri vive dall'Ungheria siano consentite soltanto in provenienza dai quattro Centri di Quarantena su evidenziati; **i codici di tali Centri devono essere verificati all'atto dei controlli (documentali) della certificazione sanitaria prevista.**

Si invitano infine e in particolare codesti UVAC a voler portare immediatamente e formalmente a conoscenza di quanto sopra esposto tutte le Ditte registrate \ convenzionate ai sensi della normativa vigente per le introduzioni delle lepri dai Paesi comunitari.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Referenti
Dr Luigi Presutti
l.presutti@sanita.it



IL DIRETTORE GENERALE

